



azienda regionale per l'edilizia abitativa

azienda regionale pro s'edilizia abitativa

**DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**N. 600 DEL 21/06/2016**

Oggetto: Legge 6 novembre 2012, n.190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione - Piani triennali di prevenzione della corruzione, da parte delle pubbliche amministrazioni - Delibera della Giunta Regionale 16 giugno 2015, n. 30/16 - Patti di integrità – Recepimento

IL COMMISSARIO,

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 12;

VISTO lo Statuto approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 88 del 4 agosto 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/9 del 31 maggio 2016, con la quale la Dott.ssa Simona Murroni è stata nominata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. s), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, quale Commissario Straordinario dell'AREA, per il tempo strettamente necessario alla nomina dei nuovi organi e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario 1° giugno 2016, n. 592, con la quale l'Ing. Marco Crucitti è nominato Direttore Generale, per la durata del mandato commissariale, ai sensi dell'art. 18 della L.r. 12/2006 e del 1° comma dell'art. 13 del vigente Statuto aziendale;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che prevede l'adozione di piani triennali di prevenzione della corruzione, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015/2017 e relativi allegati ai sensi della Legge n.190/2012 e decreti legislativi di attuazione della medesima, approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2015, n.8/4 di

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con la deliberazione 16 giugno 2015, n. 30/16 ha approvato l'adozione dei Patti di integrità, individuati dall'articolo 1, comma 17, della legge n. 190/2012, da applicarsi da parte delle stazioni appaltanti dell'intero sistema territoriale regionale alle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi, quale strumento di prevenzione della corruzione;

PRESO ATTO altresì che con il medesimo deliberato la Giunta ha approvato il protocollo d'intesa siglato tra il Presidente della Regione, il Presidente dell'Anci Sardegna e da *Transparency International* Italia il quale contiene due bozze di Patti di integrità, uno per le amministrazioni del Sistema regione e l'altro per gli enti territoriali e di area vasta;

VISTO l'articolo 2 bis del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, introdotto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 del 2016 che precisa la disciplina in argomento si applica anche, in quanto compatibile agli enti pubblici economici;

PRESO ATTO che nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione del Commissario straordinario 29 gennaio 2016, n. 534 tra gli strumenti per il contrasto ai fenomeni corruttivi è prevista anche l'adozione dei patti di integrità;

RILEVATO che nelle procedure di affidamento attraverso il sistema degli elenchi degli operatori economici e di quelli dei professionisti per i servizi di ingegneria e architettura, ai quali questa Azienda fa riferimento per alcune procedure, come da deliberazione del Commissario straordinario 22 settembre 2015, n. 501 la sottoscrizione dei patti di integrità è contestuale all'iscrizione;

RILEVATO altresì che anche per gli operatori economici iscritti sul mercato elettronico SardegnaCat la sottoscrizione dei patti di integrità è contestuale all'iscrizione;

CONSIDERATO che nelle procedure aperte, nelle quali possono partecipare tutti gli operatori economici e i professionisti anche non iscritti nei sistemi sopra individuati, è necessario prevedere nel disciplinare di gara la sottoscrizione dei patti di integrità e la loro integrale accettazione;

RITENUTO pertanto necessario aderire, uniformando il comportamento dell'Azienda al sistema previsto dall'articolo 1 comma 17 della legge n. 190/2012 sui patti di integrità, adottando il modello per il sistema Regione, approvato con il protocollo d'intesa sopra richiamato;

RITENUTO opportuno recepire e adottare il suddetto modello di Patto di integrità, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e di disporre l'utilizzo obbligatorio nei documenti di gara d'appalto di lavori, servizi e forniture, ovvero di concessione,

indipendentemente dalle procedure di scelta del contraente utilizzate, con importo a base di gara pari o superiore a € 10.000 (diecimila), inclusi gli affidamenti diretti;

DATO ATTO che dall'applicazione della presente deliberazione non derivano oneri a carico del bilancio dell'Azienda;

Su proposta del Servizio Centrale di Committenza;

Per quanto sopra premesso

UDITO il Direttore Generale che esprime il parere di legittimità sull'atto proposto dagli uffici;

**D E L I B E R A**

1. di aderire al sistema previsto dall'articolo 1 comma 17 della legge n. 190/2012 sui patti di integrità, secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2015, n. 30/16;
2. di adottare lo schema di Patto di integrità che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale di disporre l'utilizzo obbligatorio nei documenti di gara d'appalto di lavori, servizi e forniture, ovvero di concessione, indipendentemente dalle procedure di scelta del contraente utilizzate, con importo a base di gara pari o superiore a € 10.000 (diecimila), inclusi gli affidamenti diretti;
3. di dare mandato al Direttore Generale di provvedere ai successivi adempimenti di competenza sino all'individuazione dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i singoli patti di integrità per conto dell'Azienda;
4. di dichiarare la presente delibera esecutiva in quanto non soggetta al controllo preventivo di cui alla Legge Regionale n. 14/1995.

Cagliari, 21/06/2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to (Dott.ssa Simona Murroni)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell'atto.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to (Ing. Marco Crucitti)



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**



azienda regionale per l'edilizia abitativa

azienda regionale pro s'edilizia abitativa

## **PATTO DI INTEGRITÀ'**

### **Art. 1**

#### **Ambito di applicazione**

- 1) Il Patto di integrità è lo strumento che la Regione Sardegna adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno alla Regione Autonoma della Sardegna ed al Sistema Regione di cui alla L.R. 24 /2014 nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice").
- 2) Il presente Patto di integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra l'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (nel seguito AREA) e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
- 3) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.
- 4) La partecipazione alle procedure di gara aperte, ristrette, negoziate o in altre forme previste dal Codice, compresa l'iscrizione al Mercato elettronico regionale "SardegnaCAT" o ad eventuali altri elenchi e/o albi di operatori economici e fornitori, è subordinata all'accettazione vincolante del Patto di integrità.
- 5) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all'articolo 105 del Codice.
- 6) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate al rispetto del quale sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

## **Art. 2**

### **Obblighi degli operatori economici nei confronti dell'AREA**

#### **1) L'operatore economico:**

- a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
- c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o a facilitare la gestione del contratto;
- d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato, vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e successivi della L. 287/1990; dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- e) si impegna a segnalare all'AREA qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi, ivi compresi gli assegnatari, ovvero gli occupanti a qualsiasi titolo di alloggi o altri immobili di AREA, di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;
- f) si impegna a segnalare all'AREA qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di dipendenti dell'Azienda o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, ivi compresi gli assegnatari, ovvero gli occupanti a qualsiasi titolo di alloggi o altri immobili di AREA, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

- 2) L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

## **Art. 3**

### **Obblighi dell'AREA**

#### **1) L'Amministrazione aggiudicatrice AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA:**

- a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle

Agenzie e delle Società partecipate nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;

- b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
- c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
- d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;
- e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna.
- f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna.
- g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
- h) si impegna all'atto della nomina dei componenti della commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013;
- i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
  - persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
  - soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
  - soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
  - enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
  - in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.

- 2) L'AREA si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

#### **Art. 4**

##### **Violazione del Patto di integrità**

- 1) La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni:
  - a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
  - b) la risoluzione di diritto del contratto;
  - c) escussione totale o parziale (in quota non inferiore al 10%) dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento;
  - d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.
- 2) L'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazioni di cui al presente Patto avviene con garanzia di adeguato contraddittorio dall'AREA, secondo le regole generali degli appalti pubblici.
- 3) AREA deve individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.
- 4) In ogni caso, per le violazioni di cui all'articolo 2 comma 1, lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta l'escussione del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, l'esclusione dalla gara o la risoluzione *ipso iure* del contratto, salvo che l'AREA, con apposito atto, decida di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritenga che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010, nonché l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per sei mesi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Nei casi di recidiva nelle violazioni di cui al precedente articolo 2, comma 1, lett. a), b), c), d), e per le medesime violazioni, si applica l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per tre anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.
- 5) L'AREA, ai sensi dell'art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al precedente comma 2, lett. c) del presente articolo.
- 6) Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento anche dell'ufficio appaltante le stesse saranno accertate dalla commissione di cui alle linee guida sul

*whistleblowing* di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 30/15 del 16 Giugno 2015 e le sanzioni saranno applicate dall'organismo ad esso direttamente superiore.

#### **Art. 5**

##### **Efficacia del patto di integrità**

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Luogo e data

L'operatore economico

l'Azienda regionale per l'edilizia abitativa

\_\_\_\_\_  
L'Operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni contenute nell'articolo 2 e nell'articolo 4 comma 4 della presente scrittura.

Luogo e data

L'operatore economico

\_\_\_\_\_